

Finanziaria 2010: rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni

Gennaio 2010

L'art. 2, comma 229, della l. 191/09 (Finanziaria 2010), proroga il termine concesso alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate, prevista dall'art. 2 d.l. 24 dicembre 2002, n. 282.

La rideterminazione può essere effettuata per le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010.

L'imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del cespite e può essere pagata in un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010.

Le aliquote d'imposta sono fissate al:

- 4% per i terreni agricoli, le aree edificabili e le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente.

La rivalutazione consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima, da asseverare entro il 31 ottobre 2010.

Resta possibile rivalutare i beni già oggetto di precedente rivalutazione, salvo predisposizione di una nuova perizia di stima.

Tuttavia, si segnala che, se dal primo versamento dell'imposta sostitutiva sono trascorsi più di 48 mesi, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 236/E/2008, ha ritenuto non più esperibile l'istanza di rimborso in applicazione dell'art. 38 del d.p.r. 602/1973.

Si affianca l'opposto orientamento delle commissioni tributarie, secondo cui la domanda di rimborso sarebbe ancora tempestiva in applicazione del termine *ex art.* 21 d.lgs. 546/92, ovvero entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, che in tal caso coincide con l'entrata in vigore della Finanziaria 2010 (1° gennaio 2010).

* * *

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick,

Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian
Tax Department.

Alessandro Mainardi

amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni

gleoni@orrick.com

Luca Di Nunzio

ldinunzio@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com